

Il T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro risulta inadeguato a tutelare adeguatamente i cittadini e lavoratori

IL DIRITTO AL LAVORO COSTITUZIONALMENTE GARANTITO

di Antonio BELSITO

Sommario: 1. Diritto al lavoro e diritto alla salute. 2. Dovere di lavorare. 3. Il vile contrasto. 4. Inadeguatezza del d.lgs. n. 81/2008. 5. Verso nuove regole del lavoro e della sicurezza.

1. Diritto al lavoro e diritto alla salute

In un recente numero della nostra rivista "la bilancia", il Prof. Veneto è intervenuto con un suo articolo sul caso Ilva: "Diritto al Lavoro e Diritto alla Salute, una vile alternativa".¹

¹ G. VENETO, *Diritto al lavoro e Diritto alla Salute una vile alternativa*, in *la bilancia* n. 2/2012: «Non sembra che il diritto al lavoro, riconosciuto dalla Costituzione quale diritto di tutti i cittadini, possa essere inteso quale diritto ad un lavoro purchessia tale da pregiudicare, ad esempio, la salute di chi lo svolge o quella di altre persone, o la propria od altrui libertà, ma solo come diritto ad un lavoro che anzitutto si svolga nel pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona (salute, sicurezza, libertà e dignità umana), i quali valgono, dunque, a permeare l'essenza, cosicché nessuna contrapposizione può profilarsi tra i due diritti, la tutela del lavoro presupponendo imprescindibilmente quella della salute ...».

In tale suo scritto si evidenzia la grave problematica tarantina: scegliere quale dei due diritti vada meglio tutelato.

Questo delicato argomento crea non poco imbarazzo per chi deve esprimere una propria opinione.

E tale problematica è esplosa in tutta la sua gravità proprio nella città di Taranto.

Per anni ai cittadini tarantini è stata offerta una opportunità lavorativa che ha consentito agli stessi di poter guadagnarsi il corrispettivo necessario alla sopravvivenza.

Già, perché di sopravvivenza si tratta, a nulla rilevando il precetto costituzionale dell'art. 36 che vorrebbe garantire il diritto alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato e sufficiente a consentire una vita libera e dignitosa al lavoratore ed ai suoi familiari.

Infatti, se in qualche modo si può dare atto

che viene rispettato il requisito della proporzione, non certo può dirsi concretizzato quello della sufficienza.

In questo modo la libertà e la dignità del lavoratore sono tutt'altro che tutelate.

Il prezzo però, pagato da tutti i tarantini per questo limitato beneficio è stato decisamente alto per via dei gravi danni alla salute, disinvoltamente causati in tanto tempo con evidenti responsabilità non solo dell'azienda ma soprattutto delle Istituzioni locali e centrali e dei relativi dirigenti e politici; questi ultimi, se non conniventi, quanto meno eccessivamente tolleranti.

Eppure, la nostra Carta Costituzionale (per fortuna ancora pienamente in vigore), fonda la struttura repubblicana sul lavoro.

Ciò farebbe immaginare istituzioni centrali e locali dedite essenzialmente ad avviare iniziative utili alla promozione delle attività lavorative e a garantire la libertà di scelta del lavoro.

Basti pensare che nei principi fondamentali della nostra Costituzione, all'art. 4 si legge che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il "diritto al lavoro" ed addirittura promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto.

Allo stato, però, non si ritiene di dover dettagliatamente analizzare questo primo comma, in considerazione del fatto che le istituzioni centrali soprattutto negli ultimi dieci anni, hanno deliberatamente ignorato quanto statuito alla predetta norma del citato art. 4 dedicando insufficiente attenzione a tale impegno fondamentale.

Diritto al lavoro porta a esaminare la pluralità di significati della parola "LAVORO".

Potrebbe intendersi per "LAVORO" una qualsiasi attività socialmente utile o una qualsiasi attività diretta alla produzione ed allo scambio di beni e di servizi.

Il citato comma però impone ai poteri pubblici l'obbligo di adoperarsi per la creazione di condizioni che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro, con la conseguenza che la tutela del "DIRITTO AL LAVORO" contempla la garanzia del lavoro subordinato e autonomo e quindi anche della funzione imprenditoriale.

Lo Stato si dovrebbe impegnare per promuo-

vere politiche sociali di sviluppo utili a favorire condizioni per l'impiego nell'interesse generale della nazione.

Invero, trattasi di una norma di carattere programmatico² riferita all'espletamento di ogni attività comprendente quindi anche quella imprenditoriale.³

2. *Dovere di lavorare*

Passando ad analizzare il capoverso del citato art. 4 della Costituzione si legge che a carico del cittadino sussiste il dovere di svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Alcuni considerano questa norma in diretta connessione con la tutela, con la libertà di manifestazione del pensiero, dell'arte, della scienza e dell'istruzione.

Il lavoro, così, assurge a supremo criterio valutativo della posizione da attribuire ai cittadini dello Stato.

Grava sul cittadino il dovere di svolgere una attività comunque utile, cioè un lavoro espletato nel Paese non soltanto quale mezzo di sostentamento ma utile a consentire la piena esplicazione e godimento della libertà e dei propri diritti.

Da questo capoverso si comprende che la Costituzione garantisce al cittadino la libertà di scelta dell'attività lavorativa o di una professione in tal modo assicurando allo stesso che non ci saranno interferenze nella scelta, nelle modalità di esercizio e nello svolgimento dell'attività lavorativa.⁴

Il lavoro è ritenuto un dovere che ogni cittadino è tenuto a svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta anche al fine di contribuire al benessere della collettività.

² Cfr. V. CRISAFULLI, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Giuffrè, Milano, 1952.

³ M. MARZOTTI, *Enciclopedia del Diritto*, Volume XIII, Giuffrè, Milano.

⁴ Cfr. G.F. MANCINI, *Commentario della Costituzione*, Zannichelli, Bologna, 1975; G. D'EUFEMIA, *Situazioni soggettive del lavoratore dipendente*, Giuffrè, Milano, 1958.

L'identificazione del lavoro quale oggetto di un dovere e non di un diritto, secondo la Corte Costituzionale, è stata reputata tale da escludere l'applicabilità di qualsiasi sanzione trattandosi di un dovere prevalentemente morale, considerato che, secondo autorevole dottrina, per sanzionare la violazione di tale dovere lo Stato dovrebbe stabilire quali siano le attività e funzioni socialmente utili; ma il nostro è un ordinamento liberale e ciò risulta difficile se non impossibile.⁵

Tuttavia sulla libertà di scelta dell'attività lavorativa da espletare c'è da evidenziare che la realtà è ben diversa soprattutto in un Paese che negli ultimi anni giorno dopo giorno a sempre più ridotto le occasioni di lavoro. Altro che libertà di scelta!

In un editoriale di sabato 23 febbraio 2013, su "Il Sole 24 Ore", Alberto Orioli, intitolando il suo articolo: "Il dovere del lavoro", scrive che **lavoro significa impresa** e senza quest'ultima l'occupazione semplicemente non esiste.

«*Se poi non esistono politiche attive per l'occupabilità tutto si aggrava, perché svanisce anche la speranza*».

A tal proposito si evidenzia che la legge Fornero, (ennesima disastrosa finta riforma del mercato del lavoro) non è stata in grado di fornire alcun cenno serio a **politiche attive per l'occupabilità**, né il maldestro tentativo di contrabbandare la recente riforma sull'apprendistato quale panacea di tutti i mali del mondo del lavoro, potrà dare utili risultati.

Il **dovere del lavoro** passa da una visione di lunga gittata, di una politica realmente manifatturiera, scrive sempre Orioli.

La politica deve leggere il lavoro non come grumo di regole, ma come opportunità di

realizzazione della piena cittadinanza e del talento, senza turbare e senza scorciatoie.

3. Il vile contrasto

Tornando allo scritto del professor Veneto, non si può non evidenziare come, in forma davvero vile, sia stato creato da più parti il contrasto "Diritto al Lavoro, Diritto alla Salute", creando tensioni e lacerazioni nel tessuto sociale del territorio, frantumando la classe operaia dei metalmeccanici, un tempo protagonista ed antesignana di un rinnovato movimento sindacale unitario per troppi anni diviso.⁶

Peraltro, dopo oltre quattro anni dall'entrata in vigore della riforma in tema di salute e sicurezza luoghi di lavoro obiettivamente non pare che la stessa sia stata davvero in grado di conciliare e salvaguardare adeguatamente le due esigenze, (salute e sicurezza) entrambe vitali.

I tanti interventi apportati sono per lo più formali, pieni di burocrazia e poco efficaci. Si è tenuto più conto di salvaguardare la forma che preoccuparsi della sostanza.

4. Inadeguatezza del d.lgs. n. 81/2008

Taranto è nuovamente in lutto per l'ennesima "morte bianca": **Ciro Moccia**, operaio dell'Ilva di 42 anni, è caduto da 8 metri di altezza alle 4 di mattina, mentre effettuava una saldatura urgente e tutto ciò nonostante il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promulgato nel 2008, corretto da Tiraboschi nel 2009 e rivisitato da oltre venti leggende, ma idoneo soltanto a portare vantaggio alle numerose società sorte come i

⁵ Il secondo comma dell'art. 4 è stato considerato in diretta connessione con la tutela della libertà di manifestazione del pensiero, libertà dell'arte della scienza, dell'istruzione, ecc.. Nella stessa logica di ogni funzione umana, secondo Mancini, si possono anche iscrivere numerosi altri principi quali il riconoscimento del diritto dei meritevoli di raggiungere i più alti gradi negli studi.

⁶ G. VENETO op. cit.: "A Taranto si è vigliaccamente inventato il contrasto diritto al lavoro-diritto alla salute, creando così persino gravi tensioni e lacerazioni nel tessuto sociale del territorio e frantumando una classe operaia, quella dei metalmeccanici, un tempo protagonista ed antesignana di un rinnovato movimento sindacale unitario per troppi anni diviso".

funghi, che garantiscono il disbrigo delle tantissime attività burocratiche in questo settore.

Né risulta corretto enfatizzare i risultati pubblicati dall'I.N.A.I.L. che hanno messo in risalto il grande obiettivo raggiunto e cioè l'aver ridotto il numero delle c.d. morti bianche ad un totale inferiore a mille per l'anno 2011, così rientrando nei livelli standards europei.

Peccato, però, che nel fornire tali dati si ometteva opportunamente di evidenziare la contemporanea notevole riduzione di cittadini impiegati nel lavoro!

Altro che risultato positivo! Ci sarebbe da fare ammenda per il fallimentare risultato della nuova normativa.

I morti con particolare riferimento ai lavoratori in attività purtroppo sono aumentati! Bisogna seriamente sburocratizzare la farraginoso normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro!

Servono, insomma, fatti concreti e non semplicemente logorroiche disposizioni, spesso neanche scritte in italiano e di non facile interpretazione.

Per quanto riguarda Taranto, credo che sarà necessario trovare una soluzione immediata che consenta da un lato ai lavoratori di riceversi quanto dovuto e dall'altro lato avviare per davvero le gigantesche attività di bonifica, cominciando anche dalle cose più semplici, e tenendo sempre accesi i fari sulla impresa, che tuttavia se non ci fosse non ci sarebbe lavoro.

Ma i tarantini sono un popolo laborioso e pieno di risorse e la loro è una terra meravigliosa con sole, mare e ... purtroppo inquinamento: è ora che si avviino e si intensifichino seriamente anche nuove e diverse attività imprenditoriali, ad esempio e non da ultimo la promozione di attività turistiche.

5. Verso nuove regole del lavoro e della sicurezza

Le brevi riflessioni sopra riportate sulla problematica così delicata mettono anche in risalto la oggettiva difficoltà del legislatore di rispondere con immediatezza in maniera risolutiva.

Ed invero, la recente legge cd. "salva Ilva"⁷ tanto contestata e recentemente dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale⁸ può essere utile per sbloccare questioni meramente economiche ma certamente non è idonea a superare le gravi problematiche create con colpevole incoscienza da più persone.

La evidente inefficienza della normativa in tema di "Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro" fa emergere la necessità di intervenire urgentemente con serie mirate e logiche politiche sociali rivolte al lavoro ed al rispetto dei cittadini che mal si conciliano con quelle sinora poste in essere da personaggi non sempre moralmente irreprensibili e meritevoli di ricoprire cariche istituzionali.

Insomma, il futuro non passa soltanto e semplicemente da meri interventi legislativi che pure devono risultare più puntuali e utili alle esigenze dei cittadini che meritano rispetto per la loro libertà e dignità, ma dalla urgente necessità di individuare uomini di indubbia serietà e adeguate competenze cui affidare incarichi istituzionali e direttivi per poter sperare in una società con meno disparità e più rispetto degli altri.

⁷ LEGGE 24 dicembre 2012, n. 231. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

⁸ Corte Costituzionale, 09/04/2013 n. XXXX

Abstract

L'A. nel mettere a confronto il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, esaminando quanto accade in aziende ove la salute dei lavoratori viene messa a repentaglio senza alcuna tutela, condivide le contestazioni di Gaetano Veneto sulla vile alternativa offerta ai cittadini lavoratori di Taranto chiamati a scegliere tra diritto alla salute e diritto al lavoro per il "caso Ilva". Si prende atto della inidoneità della legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per una tutela adeguata di tali diritti.

Abstract

The Author comparing the right to work and the right to health, examining what happens in companies where workers' health is put on risk without any protection, shares the challenges of Gaetano Veneto on the worthless alternative offered to the citizens of Taranto. Workers asked to choose between the right to health and right to work for the "case Ilva." It takes note of the inability of the law on health and safety in the workplace for adequate protection of these rights.